



UNIVERSITÀ
di CAMERINO

Regolamento relativo al conferimento degli incarichi post-doc, ai sensi dell'art. 22-bis della Legge 30 dicembre 2010 n. 240

Approvato dal Senato Accademico con delibera n. 104/2025 del 29 ottobre 2025, previo parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 215/2025 del 29 ottobre 2025

Emanato con Decreto Rettorale n. 470/2025, prot. n. 90342 del 30 ottobre 2025

ART. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. L'Università degli Studi di Camerino può stipulare, ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione, contratti a tempo determinato, denominati "incarichi post-doc", finanziati, in tutto o in parte, con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici, sia privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.
2. Il presente Regolamento disciplina le modalità di selezione, il regime giuridico e il trattamento economico spettante ai soggetti titolari di incarichi post-doc, di cui all'art. 22-bis della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, di seguito denominati "post-doc".

ART. 2

Caratteristiche degli incarichi post-doc

1. Gli incarichi post-doc hanno durata di almeno un (1) anno e possono essere prorogati fino alla durata complessiva di tre (3) anni, anche non continuativi.
2. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo con il medesimo soggetto, anche da parte di Istituzioni diverse, non può superare i tre (3) anni, anche non continuativi.
3. I termini massimi, di cui ai commi 1 e 2, sono derogabili unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione Europea, nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
4. Ai fini della durata complessiva dei suddetti rapporti, ai sensi dei commi 1 e 2, non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute, secondo la normativa vigente.
4. La durata complessiva dei rapporti instaurati, ai sensi degli articoli 22, 22-bis, 22-ter e 24 della Legge n. 240/2010 con il medesimo soggetto, anche da parte di Istituzioni diverse, non può in ogni caso superare gli undici (11) anni, anche non continuativi.

ART. 3

Modalità di selezione

1. L'assunzione dei post-doc avviene previo espletamento di procedure selettive che assicurano la valutazione comparativa delle candidate e dei candidati e la pubblicità degli atti.
2. La stipula dei contratti per gli incarichi post-doc può avvenire, oltre che a seguito di procedure espletate dall'Ateneo con le modalità previste nel presente Regolamento, anche a seguito di valutazioni effettuate dai Ministeri, dall'Unione Europea o da altri enti pubblici o privati nazionali, europei o internazionali, riconosciuti dalla comunità scientifica, nell'ambito di



Regolamento relativo al conferimento degli incarichi post-doc, ai sensi dell'art. 22-bis della Legge 30 dicembre 2010 n. 240

procedure di finanziamento competitivo, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, a seguito della valutazione del profilo del ricercatore, che prevedano l'assunzione della persona vincitrice con contratto di lavoro a tempo determinato. In questo caso, la stipula del contratto è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.

ART. 4

Attivazione delle procedure di selezione

1. L'attivazione delle procedure relative al conferimento degli incarichi post-doc è realizzabile con finanziamenti a carico di progetti di ricerca o di attività conto terzi o di altre risorse nell'ambito di convenzioni con enti esterni.
2. Ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione, i Consigli di Scuola deliberano l'attivazione delle suddette procedure nell'ambito delle disponibilità economiche di cui al comma 1, tenuto conto dei vincoli di legge e del rispetto dei limiti di spesa in materia vigenti.
3. Le delibere delle Scuole devono indicare:
 - a) il numero dei posti per i quali viene deliberata la procedura;
 - b) il progetto di ricerca cui è collegato l'incarico, nonché le attività didattiche e di terza missione a cui il post-doc è chiamato a collaborare;
 - c) il Responsabile della ricerca;
 - d) il gruppo scientifico-disciplinare;
 - e) uno o più settori scientifico-disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
 - f) la sede principale di svolgimento delle attività;
 - g) gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo dell'incarico;
 - h) che l'impegno delle attività segue o deve essere coerente con le indicazioni del programma di realizzazione della ricerca, ai soli fini della rendicontazione dei progetti di ricerca;
 - i) l'importo del trattamento retributivo annuo lordo, nel rispetto dell'art. 22-bis comma 5 della Legge n. 240/2010 e del relativo Decreto Ministeriale;
 - j) la copertura economica dello stesso;
 - k) i criteri valutativi, di cui al successivo art. 8 comma 3 del presente Regolamento, indicando i punteggi massimi da attribuire ai medesimi, il cui totale sarà complessivamente pari a 100 punti;
 - l) i requisiti di partecipazione, il numero massimo di pubblicazioni, con un valore compreso tra 2 e 6, che ciascuna/ciascun candidata/o può allegare ai fini della valutazione e le modalità della selezione (in presenza o per via telematica);
 - m) eventuali ulteriori titoli;
 - n) la durata dell'incarico.
4. L'attivazione delle procedure selettive per il conferimento degli incarichi post-doc è approvata dal Consiglio di Amministrazione, su parere del Senato Accademico.

ART. 5

Bando di selezione

1. Il bando di selezione, emanato con decreto del Rettore, deve contenere, oltre a tutti gli elementi di cui all'art. 4 comma 3, anche:
 - a) il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura;



Regolamento relativo al conferimento degli incarichi post-doc, ai sensi dell'art. 22-bis della Legge 30 dicembre 2010 n. 240

- b) il termine di preavviso e le modalità di convocazione delle candidate e dei candidati al colloquio;
 - c) il trattamento giuridico, economico e previdenziale spettanti al "post-doc".
2. Il bando è pubblicizzato sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca e sul Portale dell'Unione Europea e pubblicato sull'Albo ufficiale di Ateneo e sul sito internet dell'Ateneo.
3. Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, di norma 30 giorni, decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sull'Albo ufficiale di Ateneo.

ART. 6

Commissione giudicatrice

1. La Commissione, composta da tre componenti effettivi ed eventuali supplenti, nel rispetto, ove possibile, di un'adeguata rappresentanza di genere, scelti fra Professori e Ricercatori o esperti della materia con esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando, di cui almeno uno inquadrato nel gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando stesso, è nominata con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio della Scuola interessata. Possono essere nominati anche i Professori ed i Ricercatori in servizio presso Atenei stranieri che si trovino in una posizione accademica corrispondente a quelle di Professore o di Ricercatore, così come definita dall'apposito Decreto Ministeriale.
2. La Commissione, in occasione della prima riunione, e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 8 del presente Regolamento, delibera i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e del colloquio.
3. Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione giudicatrice.
4. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Il colloquio potrà essere svolto anche in forma telematica, secondo le modalità previste dal bando.
5. Non possono far parte della Commissione coloro che:
- a) abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso o un rapporto di unione civile tra persone dello stesso sesso, così come regolato dall'art. 1 della Legge 20 maggio 2016 n. 76, oppure che siano in stato di convivenza di fatto, così come regolato dall'art. 1 commi 37 e ss. della Legge 20 maggio 2016 n. 76, con le candidate e i candidati da valutare o con gli altri componenti della Commissione;
 - b) si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione, di cui all'art. 51 del c.p.c. con le candidate e i candidati da valutare o con gli altri componenti della Commissione.
6. Non possono in ogni caso far parte delle Commissioni giudicatrici:
- a) i Professori e i Ricercatori che hanno ottenuto nell'anno accademico precedente alla data di emanazione del decreto rettorale di nomina della Commissione una valutazione negativa, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della Legge 30 dicembre 2010 n. 240;
 - b) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice penale;
 - c) i Professori e i Ricercatori che si trovano in una situazione di incompatibilità con la partecipazione alle Commissioni per il reclutamento dei professori universitari derivante dal collocamento in aspettativa, ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 o da altre specifiche ed espresse disposizioni normative.



Regolamento relativo al conferimento degli incarichi post-doc, ai sensi dell'art. 22-bis della Legge 30 dicembre 2010 n. 240

7. Ogni componente della Commissione deve verificare e dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste nei precedenti commi 5 e 6.

8. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per tutti i componenti della Commissione giudicatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore.

ART. 7

Candidate/i ammissibili alle selezioni

1. Possono partecipare alle selezioni le candidate e i candidati, italiani o stranieri, in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, del titolo di dottore di ricerca o di titolo conseguito all'estero valutato equivalente dalla Commissione giudicatrice al solo fine del conferimento dell'incarico, oppure, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica.

2. Non possono partecipare alle selezioni:

- a) il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle Università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca, ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382;
- b) coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato (RTT), ai sensi dell'articolo 24 della Legge n. 240/2010, come modificato dal Decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36, convertito dalla Legge 29 giugno 2022 n. 79;
- c) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un Professore afferente alla Scuola che ha proposto l'attivazione della procedura di selezione per il conferimento dell'incarico post-doc, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.

3. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta, in qualsiasi momento, con decreto motivato del Rettore ed è notificata all'interessata/o.

ART. 8

Modalità di svolgimento delle selezioni

1. La selezione si attua mediante la valutazione comparativa delle candidate e dei candidati ed è volta a valutare il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico, nonché le modalità di svolgimento dello stesso.

2. La valutazione è integrata da un colloquio orale, utile ad accertare l'attitudine delle candidate e dei candidati rispetto a quanto oggetto dell'incarico, con possibilità che il colloquio si possa svolgere anche in una lingua diversa dall'italiano. Il colloquio è sempre pubblico.

3. Le candidate e i candidati sono valutati comparativamente sulla base dei seguenti elementi:

- a) attinenza e rilevanza delle attività di ricerca precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione ai contenuti del progetto di ricerca oggetto della selezione;



Regolamento relativo al conferimento degli incarichi post-doc, ai sensi dell'art. 22-bis della Legge 30 dicembre 2010 n. 240

- b) qualità, originalità, innovatività, attinenza delle pubblicazioni allegate con il progetto di ricerca oggetto della selezione;
 - c) colloquio volto ad accertare l'idoneità allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico e alla realizzazione della stessa, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue rilevanti per la ricerca.
4. La Commissione giudicatrice, nel corso della prima riunione, predetermina i criteri e le modalità per la valutazione delle candidate e dei candidati: quindi, la stessa trasmette il verbale al Responsabile del procedimento, il quale procede alla sua pubblicazione sul sito di Ateneo.
5. La Commissione, sulla base di quanto previsto al comma 3 lettere a) e b) del presente articolo, procede collegialmente all'espressione di un giudizio e all'attribuzione del relativo punteggio per ciascuna/ciascun candidata/o. Tale punteggio dovrà essere reso loro noto prima dell'effettuazione del colloquio.
6. La Commissione una volta conclusa la valutazione e all'esito del colloquio, attribuisce collegialmente, per ciascuna/ciascun candidata/o, il relativo punteggio complessivo.
7. La Commissione redige una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti dalle candidate e dai candidati e individua la persona vincitrice della selezione. La selezione si intende superata con un punteggio minimo di 70 punti su 100 complessivi.
8. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data alla persona appartenente al genere meno rappresentato tra coloro che partecipano alla selezione e subordinatamente, in caso di ulteriore parità, alla persona di età anagrafica minore.

ART. 9

Termine del procedimento

1. La Commissione deve concludere i propri lavori, con la redazione della graduatoria di merito e l'individuazione della persona vincitrice, entro quattro (4) mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina. Su richiesta motivata del Presidente della Commissione può essere concessa dal Rettore una proroga fino a due (2) mesi.
2. Qualora la Commissione non dovesse concludere i propri lavori entro i termini di cui sopra, il Rettore provvede alla revoca della nomina, con proprio decreto.
3. Gli atti della procedura selettiva sono approvati con decreto del Rettore. Tale decreto è pubblicato sull'Albo ufficiale e sul sito di Ateneo, nei termini e con le modalità stabiliti dal bando, nel rispetto dei principi di trasparenza e di protezione dei dati personali. In sede di approvazione degli atti viene individuata la persona vincitrice del contratto post-doc e viene approvata la graduatoria.
4. In caso di rinuncia o di mancata presa di servizio o di decadenza della persona vincitrice, si può procedere allo scorrimento della graduatoria entro i termini di cui al successivo comma 6.
5. Entro i termini di cui al comma 6, per le esigenze del medesimo progetto di ricerca, è possibile il conferimento di ulteriori incarichi post-doc a candidate e candidati utilmente collocati in graduatoria, purché sia stata accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria. Lo scorrimento della graduatoria deve essere autorizzato dal Rettore.
6. La validità della graduatoria di merito è fissata in due (2) anni dalla data di approvazione degli atti.
7. Il contratto deve essere sottoscritto entro il termine indicato nella comunicazione di conferimento dell'incarico. È consentito richiedere un differimento motivato da parte dell'interessata/o, purché il differimento sia compatibile con



Regolamento relativo al conferimento degli incarichi post-doc, ai sensi dell'art. 22-bis della Legge 30 dicembre 2010 n. 240

l'attività oggetto dell'incarico. La mancata stipula nei termini da parte dell'interessata/o è considerata rinuncia alla presa di servizio e comporta la decadenza dalla graduatoria.

ART. 10

Stipula del contratto di lavoro e relativa durata

1. L'Amministrazione, all'atto della stipula del contratto individuale di lavoro a tempo determinato, invita l'interessata/o a presentare la documentazione richiesta, ai sensi della normativa vigente.
2. Nel contratto dovranno essere indicati:
 - a) la data di inizio e la data di fine dell'incarico post-doc;
 - b) la sede principale di lavoro;
 - c) il/i settore/i scientifico-disciplinare/i e il gruppo scientifico-disciplinare a cui sono correlate l'attività di ricerca, nonché l'eventuale collaborazione alle attività didattiche e di terza missione;
 - d) l'indicazione del trattamento economico complessivo a.l.;
 - e) l'indicazione delle modalità con cui il post-doc è tenuto, con cadenza almeno annuale e al termine del contratto, a depositare presso la Scuola il risultato dell'attività scientifica a mezzo di apposita relazione;
 - f) il titolare dell'incarico può recedere con un termine di preavviso di trenta (30) giorni. In caso di recesso senza l'osservanza di tale termine di preavviso, è dovuta un'indennità pari al trattamento economico per il periodo di mancato preavviso;
 - g) il recesso per giusta causa, ai sensi dell'art. 2119 c.c.;
 - h) gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alla normativa sul trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza;
 - i) l'impegno al rispetto degli obblighi contenuti nel Codice Etico e di Comportamento dell'Ateneo.
3. Il contratto di lavoro è sottoscritto dal post-doc e dal Rettore.
4. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.

ART. 11

Rapporto di lavoro

1. Il post-doc svolge attività di ricerca scientifica, di collaborazione alle attività di didattiche e di terza missione oggetto dell'incarico.
2. La competenza disciplinare è regolata dall'articolo 7 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 e successive modificazioni e integrazioni e il procedimento e le sanzioni sono di competenza del Rettore.
3. In caso di richiesta di incarichi esterni si pronuncia il Consiglio della Scuola, tenuto conto del parere del Responsabile scientifico, dopo aver valutato l'assenza di conflitti di interessi e la compatibilità dell'incarico con le attività di ricerca.



Regolamento relativo al conferimento degli incarichi post-doc, ai sensi dell'art. 22-bis della Legge 30 dicembre 2010 n. 240

4. La titolarità degli incarichi post-doc non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari, né possono essere computati ai fini di cui all'art. 20 del D.lgs. 25 maggio 2017 n. 75.

5. Il post-doc è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 a carico dell'Ateneo e dalla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

ART. 12

Proroga degli incarichi post-doc

1. La proroga del contratto è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle risorse disponibili e tenuto conto dei vincoli di legge, fermo restando il trattamento economico previsto inizialmente, sulla base di una relazione presentata dal post-doc e ratificata dal Consiglio della Scuola.

2. L'eventuale proroga del contratto post-doc dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di tre (3) anni, di cui all'art. 22-bis comma 2 della Legge n. 240/2010, nonché il vincolo di durata massima complessiva di undici (11) anni, di cui all'art. 22-ter comma 9 della Legge n. 240/2010.

3. La proroga del contratto di lavoro è sottoscritta dal post-doc e dal Rettore.

ART. 13

Cause di estinzione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata, oltreché dalla scadenza del termine, per decadenza sopravvenuta o per recesso di una delle parti e per ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.

2. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero per impossibilità sopravvenuta.

3. È condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento.

4. Costituisce giusta causa di recesso dal contratto sia la mancata predisposizione della relazione tecnico-scientifica, sia la mancata approvazione della relazione da parte del Responsabile scientifico.

ART. 14

Incompatibilità

1. Gli incarichi post-doc sono incompatibili con:

- qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati;
- la titolarità di assegni di ricerca;
- la titolarità di contratti di ricerca, di cui all'art. 22 della Legge n. 240/2010;



Regolamento relativo al conferimento degli incarichi post-doc, ai sensi dell'art. 22-bis della Legge 30 dicembre 2010 n. 240

- la titolarità di incarichi di ricerca, di cui all'art. 22-ter della Legge n. 240/2010;
- la titolarità di contratti di Ricercatore a tempo determinato, di cui all'art. 24 della Legge n. 240/2010.

2. L'incarico post-doc non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione Europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA), né con la titolarità di borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio, a qualunque titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui queste siano finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

3. L'incarico post-doc comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 22-bis comma 6 della Legge n. 240/2010.

4. Fermo restando tutto quanto sopra, il titolare dell'incarico post-doc non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi, anche nella forma potenziale, con le attività dell'Ateneo o che non consentano il regolare svolgimento delle attività oggetto del contratto.

ART. 15

Trattamento retributivo, fiscale, previdenziale ed assicurativo

1. Ai post-doc spetta, per tutta la durata del rapporto, un trattamento retributivo annuo lordo onnicomprensivo, definito nel rispetto dell'art. 22-bis comma 5 della Legge n. 240/2010 e del relativo decreto ministeriale.

2. Il trattamento retributivo annuo lordo non è soggetto né a indicizzazione, né a rivalutazione ed è assoggettato alle norme fiscali e previdenziali vigenti.

3. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università e il post-doc è regolato, nei limiti di compatibilità, dalle disposizioni vigenti in materia di Ricercatori a tempo determinato ed è regolato dalle disposizioni vigenti in materia per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale, previdenziale ed assicurativo previsto per i redditi di lavoro dipendente.

4. L'Ateneo provvede, altresì, alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e alla responsabilità civile.

ART. 16

Norme transitorie e finali

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia all'art. 22-bis della Legge n. 240/2010 e alla normativa vigente nelle materie trattate.

ART. 17

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento viene emanato con Decreto rettorale, entra in vigore nella stessa data di emanazione del decreto ed è pubblicato sul sito di Ateneo <https://www.unicam.it/ateneo/regolamenti>.